



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta**
del mese di **dicembre** alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **ordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Facchini Josef	X		10.	Maccarinelli Paride	X (da remoto)	
2.	Zobbio Giacomo	X		11.	Versace Marco	X (da remoto)	
3.	Bugatti Anna	X (da remoto)		12.	Sigurtà Mauro	X (da remoto)	
4.	Mori Teresa	X (da remoto)		13.	Zobbio Ruggero Fabio		X
5.	Rinaldi Adriano	X (da remoto)		14.	Ghidini Elena	X (da remoto)	
6.	Canzoneri Paola	X (da remoto)		15.	Zani Matteo	X (da remoto)	
7.	Gnali Pietro	X (da remoto)		16.	Strapparava Anna	X (da remoto)	
8.	Lorenzi Sergio	X (da remoto)		17.	Becchetti Francesco	X (da remoto)	
9.	Leo Mariacristina	X (da remoto)					

Totale 16 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

La partecipazione da remoto, in videoconferenza. È effettuata mediante il software Zoom.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 1 (Ruggero Fabio Zobbio)
Consiglieri presenti: n. 16 su 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Lucio Facchinetti**;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito:

voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josephf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
ALLEGATO 1:
A. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI;
B. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI;
C. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.
ALLEGATO 2:
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito:

voti unanimi favorevoli n. 16 (Facchini Josef, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Ghidini Elena, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro), espressi nella forma sopra descritta da n. 16 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Staff Segretario Generale
Servizio: Segreteria
Proponente: Lucio Facchinetti
Dirigente/A.P.O. competente: Nicola Salvinelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si procede all'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Lumezzane detiene partecipazioni, dirette o indirette, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, N. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022,
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la Delibera Consiliare n. 84 del 23/12/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2020 di approvazione del Piano degli Obiettivi 2020;

Visti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Richiamato l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

- ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- ✓ l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP) nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- ✓ tale provvedimento di revisione straordinaria è stato approvato con delibera consiliare n. 71 del 28/09/2017;
- ✓ per gli enti locali la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" di cui al comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, approvato con delibera consiliare n. 43 del 09/06/2015;

Precisato, in particolare, che:

l'art. 4 TUSP prevede condizioni e limiti per la costituzione di società, l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni e stabilisce che:

- ✓ le amministrazioni pubbliche non possono costituire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.4 c.1 - vincolo di scopo),
- ✓ le partecipazioni possono riguardare esclusivamente le seguenti attività (art. 4 c.2 - vincolo di attività):
 - A. produzione di servizi di interesse generale inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - B. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche,
 - C. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un privato selezionato mediante procedure aperte o competitive di negoziazione,
 - D. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici soci, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento,
 - E. servizi di committenza,
- ✓ le società destinatarie di affidamenti diretti di appalti o concessioni devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui sopra (lettere A, B,C,D,E) (comma 4);
- ✓ è ammessa, ai sensi del comma 7, la partecipazione a società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Premesso inoltre che:

- ✓ l'articolo 20 del TUSP, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- ✓ tale analisi va operata annualmente con riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un

- piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- ✓ ai fini di cui sopra devono essere alienate (art. 20, commi 1 e 2, TUSP) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico.
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
 - sono previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Precisato infine che il TUSP:

- ✓ all'art. 2 definisce che devono intendersi per Servizi di interesse generale “Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero altrimenti svolti dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
- ✓ all'art. 3 individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e responsabilità limitata, anche consortili e cooperative e reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo per ciascuna tipologia di società;
- ✓ all'art. 26, 3° comma prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni possano comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamata quindi la delibera di Consiglio Comunale, n. 77 del 23/12/2019 con cui si è proceduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2018;

Dato atto che alla data di approvazione del provvedimento sopra richiamato, il Comune di Lumezzane deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- ✓ CIVITAS SRL;
 - ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (ASVT) SPA;
- cui vanno aggiunte, per completezza, le aziende speciali costituite dal Comune di Lumezzane:
- ✓ AZIENDA SPECIALE ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
 - ✓ AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI;

Considerato quindi come, a seguito del provvedimento di razionalizzazione del dicembre 2019 il Comune di Lumezzane ha ritenuto di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni dirette detenute nelle sopra richiamate società:

- ✓ CIVITAS SRL in quanto svolge, in forma associata con gli altri comuni della Val Trompia, importanti funzioni di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto Sanitario e nel territorio della Comunità Montana;
- ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia e Lumezzane;

Precisato poi, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, che:

- ✓ per alcune di esse, il Comune non ha potuto in alcun modo attivare poteri decisionali (si fa riferimento a quelle detenute da ASVT);
- ✓ le rimanenti partecipazioni indirette sono detenute per il tramite dell'Azienda Speciale Albatros - Attività sportive dilettantistiche e consistono in:
 - una partecipazione in AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA, che si ritiene di confermare per i motivi sopra esposti;
 - una partecipazione in E.S.CO Brixia Srl, che si è ritenuto di dismettere perché non coerente con i parametri degli artt.20 e 24 del Dlgs,175/2016. A tal proposito è stata attivata una procedura a evidenza pubblica finalizzata all'alienazione della relativa quota, avviata in data 12/10/2017 ma non ancora conclusa per cause non imputabili né all'Amministrazione comunale, né all'Azienda Speciale Albatros;

Dato quindi atto che, al 31/12/2019, il Comune di Lumezzane detiene riepilogativamente:

- ✓ l'intera proprietà dell'Azienda Speciale ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
- ✓ l'intera proprietà dell'Azienda Speciale AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI
- ✓ la partecipazione diretta di una quota pari al 8,66% nella società CIVITAS SRL;

- ✓ la partecipazione diretta di una quota pari allo 0,013% nella società AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (ASVT) SPA;
- ✓ la partecipazione indiretta (per il tramite di Albatros) di una quota pari al 4,80% nella società AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (ASVT) SPA;
- ✓ la partecipazione indiretta (per il tramite di Albatros) di una quota pari allo 0,50% nella società E.S.CO Brixia Srl;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Ritenuto quindi di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute in via diretta dal Comune di Lumezzane nelle seguenti società:

- ✓ CIVITAS SRL
 - ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA;
- cui vanno aggiunte le aziende speciali costituite dal Comune di Lumezzane:
- ✓ AZIENDA SPECIALE ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
 - ✓ AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI;

Ritenuto altresì di confermare la partecipazione indiretta detenuta per il tramite di Azienda Speciale Albatros in AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA;

Ritenuto infine di confermare la necessità di dismissione della partecipazione indiretta detenuta per il tramite di Azienda Speciale Albatros in E.S.CO Brixia Srl;

Dato atto che:

- ✓ l'articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ha previsto l'istituzione - nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;
- ✓ tale Struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017;
- ✓ in via generale, la Struttura svolge:
 1. funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del TUSP, nonché promuovendo le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica;
 2. attività di monitoraggio e controllo sui provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni detenute, che le Pubbliche Amministrazioni hanno emanato entro il 30 settembre 2017 e sui provvedimenti e piani di razionalizzazione ordinaria, che le pubbliche Amministrazioni adottano annualmente a partire dal 2018;
- ✓ la struttura stessa, con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, può esercitare nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente (articolo 6, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

Visti gli Indirizzi - pubblicati dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti - per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche;

Considerato che gli indirizzi contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di revisione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2019 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Considerato inoltre che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Evidenziato in sintesi che, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta alcun riflesso diretto e indiretto sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare la revisione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che consta di:
 - A) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI;
 - B) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI;
 - C) SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI;

3. di confermare quindi, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Lumezzane nelle seguenti società:
 - ✓ CIVITAS SRL (partecipazione diretta) in quanto svolge, in forma associata con gli altri comuni della Val Trompia, importanti funzioni di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto Sanitario e nel territorio della Comunità Montana;
 - ✓ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA (partecipazione diretta e indiretta, per il tramite di Azienda Speciale Albatros) in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia e Lumezzane;cui vanno aggiunte le aziende speciali costituite dal Comune di Lumezzane:
 - ✓ AZIENDA SPECIALE ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
 - ✓ AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI;
4. di dare atto che la procedura per l'alienazione della partecipazione indiretta in E.S.CO Brixia Srl (p. indiretta) è stata avviata in data 12/10/2017 e non ha potuto concludersi poiché lo statuto della Società vieta la cessione di quote della stessa a terzi non soci. A fronte di tale impossibilità di realizzare la cessione delle quote, l'Azienda Speciale Albatros ha aderito alla proposta del Comune di Bovegno (socio maggioritario, che detiene il 46% delle quote) di procedere con lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società (Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 06/02/2020). Con verbale di assemblea dei soci, tenuta in data 14/05/2020 si è quindi deliberato lo scioglimento della Società e la messa in liquidazione della stessa, nominando altresì il liquidatore;
5. di incaricare l'Azienda Speciale Albatros di attivare ogni ulteriore possibile procedura, in rapporto all'entità della partecipazione, per il recupero del valore della quota societaria in E.S.CO Brixia Srl;
6. di inviare copia della presente deliberazione al MEF e alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dal TUSP;
7. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, vista la necessità di provvedere con urgenza alle comunicazioni di cui al punto precedente.

Allegati:

ALLEGATO 1:

- D. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI;
- E. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI;
- F. SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.

ALLEGATO 2:

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Zobbio Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **5**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **08 gennaio 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **02 febbraio 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
